

(N. 836)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(VILLABRUNA)

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1954

Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo della tecnica e dell'attività industriale pone a disposizione del consumo nuovi e più copiosi prodotti grassi.

Tra questi sono i prodotti che derivano dalla demargarinazione a freddo degli olii di oliva e degli olii di semi raffinati commestibili.

Lo sviluppo accennato giova grandemente a soddisfare le crescenti necessità dei consumatori, e merita, perciò, di essere favorito.

È però necessario stabilire una precisa disciplina giuridica della preparazione e del commercio di questi prodotti destinati alla alimentazione, sia per assicurare che essi abbia-

no i necessari requisiti igienici, sia per reprimere eventuali frodi, dannose per i consumatori e per i produttori di altre specie di grassi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con gli articoli 1 e 2 si fissano le denominazioni obbligatorie che debbono essere usate per riconoscere i prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva contemplati dal regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 8 gennaio 1937, n. 233, e degli olii di semi raffinati destinati all'alimentazione.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, in armonia con le norme vigenti in materia di commercio degli olii di semi, si stabilisce che anche ai sottoprodotti provenienti da tali olii sia aggiunto il rivelatore prescritto.

Con l'articolo 3 sono determinate le caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 destinati all'alimentazione.

L'articolo 4 determina quando si debbano obbligatoriamente indicare le denominazioni prescritte per i prodotti in parola.

Con l'articolo 5 si fissa il limite massimo di umidità per i detti prodotti e si vieta l'ag-

giunta di sostanze coloranti e comunque estranee.

Con l'articolo 6, infine, si dispone che per la vigilanza sull'attuazione della legge e per le sanzioni penali riguardanti le infrazioni ad essa, si applicano le norme vigenti in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli olii di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di « pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva ».

Art. 2.

Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli olii di semi raffinati ha la denominazione obbligatoria di « pasta bianca di demargarinazione di olio di semi » e deve essere addizionato, prima di essere posto in commercio, con olio di sesamo, in modo che la reazione cromatica caratteristica propria di quest'olio risulti, all'esame, anche quando il prodotto sia stato diluito nel rapporto di uno a venti con altro prodotto privo di olio di sesamo.

Art. 3.

I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, per essere destinati all'alimentazione, devono contenere non più dell'1 per cento di acidità libera

espressa in acido oleico e presentare gli altri caratteri di commestibilità fissati per gli olii da cui provengono.

Art. 4.

Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonchè su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.

Art. 5.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con umidità superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.

Art. 6.

Per la vigilanza sull'attuazione della presente legge e per le sanzioni relative alle infrazioni alla medesima, si applicano le norme contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè le relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.